

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 1^o FEBBRAIO 1956

(55^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegno di legge:

« Esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni » (1145) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione):

PRESIDENTE	Pag. 687, 694, 695, 696
BANFI	694
CONDORELLI	694
GIARDINA, <i>relatore</i>	688
LAMBERTI	694
PAOLUCCI DI VALMAGGIORE	695
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	696

Saluto al senatore Luigi Einaudi:

PRESIDENTE	687
EINAUDI	687

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Banfi, Barbaro, Caristia, Cermignani, Ciasca, Condorelli, Di Rocco, Donini, Einaudi, Elia, Giardina, Lamberti, Page, Paolucci di Valmaggioro, Pasquali, Pucci, Roffi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.

ROFFI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Saluto al senatore Luigi Einaudi.

PRESIDENTE. Credo di interpretare il pensiero di tutti i componenti la Commissione inviando un caldo, deferente saluto al Presidente senatore Einaudi che per sua elezione onora di sè la nostra Commissione. Della sua preferenza data alla 6^a Commissione, noi tutti gli siamo particolarmente grati, perchè abbiamo la certezza che da lui, conoscitore profondo dei bisogni della cultura e della scuola italiana, maestro di vita e dalla cattedra per lunghi decenni, durante i quali ha formato più generazioni di studiosi, ciascuno di noi ha veramente molto da apprendere per la sua rara esperienza, per l'equilibrio del suo spirito dotto ed illuminato. (*Vivi applausi all'indirizzo del senatore Einaudi.*)

EINAUDI. Ringrazio l'onorevole Presidente della Commissione per queste sue così cortesi e sincere parole. Se ho scelto questa Commissione è perchè ciò rappresenta una continuazione di tutta la mia vita dedicata all'insegnamento.

Discussione del disegno di legge: « Esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni » (1145) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle profes-

sioni », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GIARDINA, *relatore*. Il presente disegno di legge, presentato dal Ministro della pubblica istruzione, è stato approvato dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 29 luglio 1955 ed è stato trasmesso al Senato il 4 agosto 1955. Il disegno di legge riattiva gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale e della professione di dottore commercialista nonché di abilitazione nelle discipline statistiche. Lo stesso disegno di legge stabilisce che gli esami hanno carattere specificamente professionale e delega il Ministro della pubblica istruzione ad emanare un regolamento che determini il programma di esami e che fissi le norme concernenti le sedi e lo svolgimento degli esami medesimi. È ovvio che il regolamento non può oltrepassare i limiti stabiliti dalla legge, ancora in vigore, sugli esami di Stato, di cui al testo unico del 1933.

Quanto sopra è contenuto negli articoli 1 e 2 del disegno di legge. Gli articoli successivi fissano le tasse relative, i compensi ai componenti le Commissioni giudicatrici e, infine, dettano le norme per il conseguimento dell'abilitazione definitiva da parte di coloro che in questi ultimi tempi hanno ottenuto il certificato di abilitazione provvisoria.

Forse è opportuno, prima ancora di entrare nell'esame del merito, di richiamare la legge fondamentale sugli esami di Stato, cioè il testo unico approvato con regio decreto del 21 agosto 1933, n. 1592. Ne elenco le norme che più ci interessano:

Art. 172. — Le lauree e i diplomi conferiti dalle Università e dagli Istituti superiori hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche.

L'abilitazione all'esercizio professionale è conferita in seguito ad esami di Stato cui sono ammessi soltanto coloro che: a) abbiano conseguito presso Università o Istituti superiori la laurea od il diploma corrispondente;

b) abbiano superato, nel corso degli studi per il conseguimento del detto titolo, gli esami di profitto nelle discipline che sono determinate per regolamento.

Art. 173. — La tabella L annessa al presente testo unico determina le professioni per esercitare le quali è necessario aver superato l'esame di Stato e le lauree o diplomi che si richiedono per esservi ammessi.

L'efficacia delle altre lauree o diplomi che l'Università e gli Istituti superiori potranno conferire a norma dell'articolo 167 agli effetti della eventuale ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di ciascuna delle professioni di cui alla predetta tabella, sarà determinata successivamente per decreto reale.

Nessuno può essere iscritto negli albi per l'esercizio professionale se non abbia superato il rispettivo esame di Stato.

Art. 174. — I programmi dei singoli esami di Stato sono determinati per regolamento, udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale su proposta di apposite Commissioni nominate dal Ministro.

Sono altresì determinate da regolamento tutte le norme concernenti le sedi e lo svolgimento degli esami.

Art. 175. — Le Commissioni giudicatrici sono, ogni anno accademico, nominate dal Ministro per ciascuna sede e per ciascuna professione. Sono in maggioranza composte di professori di ruolo appartenenti ad Università od Istituti superiori, e, secondo le professioni a cui i candidati aspirano, di magistrati o funzionari di alto grado; di persone di riconosciuta competenza nel rispettivo ramo di studi o che abbiano dato prova di notevole perizia nell'esercizio professionale (*omissis*).

Art. 176. — La tassa di ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione a qualsiasi ramo di esercizio professionale è stabilita in lire 200.

Oltre alla tassa di ammissione, i candidati agli esami di abilitazione all'esercizio di tutte le professioni, debbono versare direttamente alla cassa dell'Università o Istituto superiore, presso cui sostengono gli esami stessi un con-

tributo di lire 100, che è devoluto al rimborso di spese per consumo di materiali uso di strumenti, fornitura di cancelleria.

Coloro che, essendo stati riprovati, si ripresentino all'esame sono tenuti a pagare nuovamente la tassa ed il contributo.

Non è consentita la dispensa dal pagamento della tassa di ammissione agli esami di Stato e del relativo contributo.

Non sono tenuti, invece, al pagamento della tassa di ammissione i candidati che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 153 del presente testo unico.

Art. 179. — L'ammissione all'esercizio delle professioni di avvocato, procuratore legale e notaio è regolata da norme speciali.

È altresì regolata da norme speciali l'ammissione all'esercizio della professione di insegnante di materie che si impartiscono nei regi Istituti medi di istruzione. Per l'esercizio di tale professione è istituito un albo speciale secondo norme stabilite per regolamento. Nessuno potrà esservi iscritto ove non abbia conseguito almeno l'idoneità negli esami sostenuti in concorsi a cattedre degli Istituti predetti. Tali esami hanno valore di esami di Stato.

Questo testo unico è confortato dal Regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 da cui stralcio alcuni articoli:

Art. 51. — Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale e della professione in materia di economia e commercio si danno ogni anno in una sola sessione.

La sessione è indetta con ordinanza del Ministro dell'educazione nazionale, che viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero...

Art. 52. — Possono essere sedi degli esami di Stato le regie Università ed i regi Istituti superiori.

Ciascuna Università o Istituto può essere sede di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di quelle professioni per le quali

rilascia le lauree ed i diplomi corrispondenti.

Entro il mese di ottobre di ogni anno tutte le Università e gli Istituti superiori comunicano al Ministero il numero di coloro che, presumibilmente, siano per presentarsi agli esami di Stato per ciascuna professione.

Il Ministro, con l'ordinanza, con la quale indice ogni anno la sessione di esami di Stato, ne determina le relative sedi e può impartire disposizioni per regolare la distribuzione dei candidati tra le stesse.

Art. 53. — I candidati non possono sostenere gli esami di Stato: a) nelle sedi presso le quali siano stati iscritti come studenti in corso nell'ultimo biennio; b) nelle sedi presso le quali abbiano conseguito la laurea od il diploma che è titolo di ammissione agli esami medesimi; c) nelle sedi presso le quali abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo accademico conseguito all'estero.

Nel caso peraltro che il titolo od i titoli accademici, che danno accesso ad un determinato esame di Stato, siano rilasciati da una sola Università od Istituto superiore, l'esame di Stato sarà sostenuto presso la stessa Università od Istituto superiore (*omissis*).

Art. 54. — Agli esami di Stato per l'esercizio della professione di medico-chirurgo possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia che abbiano compiuto il tirocinio di pratica ospedaliera per gli insegnamenti della clinica medico-chirurgica ed ostetrico-ginecologica, prescritto dall'ordinamento didattico del proprio corso di studi.

Il tirocinio, che si inizia entro il mese di luglio, dopo la chiusura della sessione estiva di esami, ha la durata di sei mesi e va suddiviso in tre periodi bimestrali, uno per ciascuno degli insegnamenti ai quali va riferita la pratica. È tuttavia consentito che uno od anche due dei tre periodi anzidetti siano di durata minore, ma in ogni caso non inferiore a 45 giorni ciascuno, estendendosi proporzionalmente la durata dell'altro o degli altri due periodi...

L'articolo 58 tratta della composizione delle Commissioni esaminatrici, le quali sono nominate ogni anno con decreto del Ministro. Nell'articolo 60 si precisa che le persone estra-

nee all'insegnamento universitario che entrano a far parte di dette Commissioni, sono scelte dal Ministro su terne proposte dai locali Sindacati professionali.

Seguono gli articoli 61-63 mediante i quali si stabiliscono il funzionamento delle Commissioni esaminatrici e le norme per il rilascio del diploma, ed altri articoli ancora che precisano nei particolari, per gli esami di abilitazione, le prove da sostenere ed i requisiti richiesti.

Ritengo essere stato utile ricordare a me stesso e ai colleghi le norme di legge che regolano gli esami di Stato e il relativo Regolamento. Con ciò potremmo avere un'idea precisa della portata del presente disegno di legge.

È chiaro che il disegno di legge nulla innova in tema di esami di Stato e di abilitazione all'esercizio delle professioni e che restano ferme le norme fondamentali vigenti.

Non è certamente il caso di ricordare tutte le critiche e le vivaci polemiche che nell'ultimo trentennio si sono levate su tale ordinamento e i voti avanzati ripetutamente per la soppressione, addirittura, dell'esame di Stato. L'esame di Stato costringe ad emigrazioni in massa degli studenti da un'Università all'altra, con conseguenti contrasti tra le diverse scuole, specialmente laddove vivono le contese tra i grandi maestri. Gli studenti sono sottoposti a notevoli spese e talvolta sono costretti ad un ritardo effettivo nell'esplicazione della loro attività professionale. Ad esempio, un candidato che abbia conseguito la laurea in medicina e chirurgia nella sessione estiva di giugno e luglio, dovendo compiere un tirocinio di sei mesi, verrebbe a perdere praticamente un anno e sei mesi prima di poter essere ammesso a sostenere l'esame di Stato.

D'altra parte va rilevato che gli scopi che il legislatore si proponeva con l'istituzione dell'esame di Stato non sono stati raggiunti. Esso si è ridotto ad un puro e semplice duplicato dell'esame di laurea. Nè poteva essere altrimenti. È assurdo pensare di scindere la teoria dalla pratica: un buon pratico deve ben conoscere i principi scientifici della materia di cui vuol fare professione. Ritengo che nessuno possa formulare dei programmi per l'esame di Stato che si caratterizzino in modo diverso dai programmi dell'insegnamento universitario.

Ritengo pure che l'esame di Stato oggi suoni come offesa e sfiducia agli Istituti universitari e agli Istituti superiori. Il legislatore d'allora naturalmente non aveva tale intenzione: aveva compiuto una riforma in cui si dava piena autonomia all'Università e libertà agli studenti di scegliere le materie preferite. Oggi però abbiamo una situazione diversa: lo studente non sceglie più se non tra poche materie complementari. E anche da ricordare che le Università statali con la « riforma Gentile » furono ridotte, per alcuni anni, soltanto a sei.

Il presente disegno di legge, che è al nostro esame, dovrebbe essere modificato in modo da giungere ad una conclusione veramente risolutiva. La Camera dei deputati ha approvato questo disegno di legge *sic et simpliciter* per permetterne l'applicazione nel più breve tempo possibile (entro il 1955). Ma, in seguito a questa approvazione, sono giunti molti voti da parte delle categorie interessate ed anche di Istituti universitari. Alcuni di questi documenti mi sono stati consegnati dal Presidente della nostra Commissione.

Ad esempio, l'Ordine degli ingegneri della provincia di Parma ha inviato un ordine del giorno approvato il 7 dicembre 1954 in cui dice: « Considerato: 1) che nel 1944 gli esami di Stato per ragioni contingenti sono stati sospesi; 2) che si è provveduto anno per anno alla concessione di abilitazioni provvisorie, ecc., fanno voti che il Ministro della pubblica istruzione prima che si maturino decisioni irrimediabili, voglia riprendere in esame il progetto, stabilendo una sanatoria generale per tutti i laureati che hanno ottenuto l'abilitazione provvisoria ».

Il Consiglio nazionale universitario ci ha inviato due mozioni riguardanti l'esame di Stato (approvate nel dicembre 1954).

La prima mozione dice: « Il Consiglio nazionale universitario, preso in esame il disegno di legge ministeriale sull'esame di Stato per abilitazione all'esercizio delle professioni mentre esprime la sua insoddisfazione per il fatto che in questo periodo considerato di grande importanza per la nostra istruzione superiore, disposizioni quali quelle dell'esame di Stato, sbarramenti biennali, appelli di febbraio, vengono prese senza esplicita connessione ad organici programmi di riforma, ritiene che il

principio dell'esame di Stato, sancito dalla Costituzione, non possa produrre benefici effetti se non nel quadro di un riassetto generale del gruppo di questioni concernenti il rapporto: preparazione scientifica - attitudine professionale, e di una attenta specificazione del problema in relazione alla natura ed alla situazione delle singole Facoltà; dà in tal senso mandato agli Organi esecutivi della U.N.U.R.I. perchè nel quadro di una ripresa di interesse della rappresentanza al tema della riforma venga iniziato uno studio particolareggiato dei problemi attinenti il rapporto: piano di studio - prove pre-laurea - esami di laurea - tirocinii professionali - esami di Stato, valendosi anche dei prossimi convegni ed assemblee di Facoltà e di un dialogo effettivo con i gruppi universitari ed extrauniversitari interessati al problema stesso, ed investendo successivamente delle conclusioni gli Organi deliberativi della Unione ».

Come si vede, gli stessi interessati distinguono tra esami di laurea ed esami di Stato.

La seconda mozione dice: « Il Consiglio Nazionale Universitario, preso in esame il disegno di legge ministeriale sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni; ritiene che nè questo nè altri progetti di legge possano soddisfare i legittimi interessi degli universitari Italiani se non alle seguenti condizioni: 1°) revisione degli articoli 51-93 del Regio Decreto 4 giugno 1938 n. 1269; 2°) carattere specificatamente professionale dell'esame assicurato da una revisione tanto della natura delle prove, quanto dei criteri di composizione della Commissione; 3°) certezza e determinazione tassabile dei criteri e dei casi per l'esonero dalla prova di categoria di candidati che abbiano però conseguito l'abilitazione provvisoria; 4°) esonero dalle prove di esame dei candidati, muniti o meno di abilitazione provvisoria, la cui idoneità sia già stata accertata attraverso concorsi statali, parastatali o mutualistici; 5°) eliminazione o riduzione alla misura del costo effettivamente sopportato dallo Stato dell'onere gravante sui candidati; 6°) disposizioni particolari idonee ad eliminare lo stato di disagio dei candidati che si siano laureati nelle sessioni immediatamente precedenti o si laureino in quelle immediata-

mente successive all'entrata in vigore della legge o si trovino in situazioni particolari; 7°) tempestiva pubblicazione dei programmi di esami ».

Ci sono poi pervenuti altri ordini del giorno dalle provincie di Caltanissetta, Chieti, Potenza, Genova e Catania.

Inoltre ci è giunta la mozione approvata al Convegno di Firenze nei giorni 11, 12 e 13 marzo nelle « Giornate delle Facoltà ».

In essa si dice: « Gli incaricati di facoltà degli OO. RR. i membri della Commissione Medicina, il Segretariato di Chimica, i Membri della Commissione preparatoria del 1° Convegno Nazionale Studenti Architetti, i Consiglieri dell'O.N.I.S.I., riuniti in seduta plenaria, al termine delle « Giornate delle Facoltà », indette a Firenze nei giorni 11-12-13 marzo 1955 per discutere il tema « Esame di Stato » in ottemperanza alle mozioni del Consiglio Nazionale di Ostia (19-22 dicembre 1954); ritenendo che i termini in cui gli organi competenti di Governo hanno proposto il ripristino dello esame di Stato pregiudichino definitivamente la risoluzione del problema tutt'ora aperto ed attuale di una organica e sostanziale riforma dell'Istituto Universitario in quanto si propongono un indirizzo legislativo incompatibile con il nuovo ordinamento democratico del Paese, nella speciosa giustificazione della necessità di un ritorno alla normalità; rilevando come l'interesse che il mondo delle professioni e delle produzioni ha espresso ed esprime in ordine alla riforma della scuola, sia spesso dettato da motivi circoscritti e corporativistici, non mediati dalla considerazione dell'interesse generale del Paese, e come tale interesse si traduca in una pressione illegittima di particolari e privati intendimenti estranei all'Università, sulla Università stessa; ritenendo che, pur nella diversa incidenza nelle varie facoltà, il problema dell'esame di Stato si inserisca in termini unitari nel più generale problema di una organica riforma degli studi superiori, e che esso non possa essere risolto senza la diretta cosciente partecipazione della rappresentanza unitaria degli studenti come organo legittimato a proporre soluzioni di fondo, si impegnano negli OO. RR. a mobilitare tutte le forze dell'Università mi-

litante, provocando l'interesse vivo ed operante di tutti gli studenti universitari, rendendoli sensibili al problema della riforma della Scuola attraverso gli strumenti più idonei (assemblee, convegni, dibattiti), provocando l'intervento dei Docenti e sollecitandone pronunciamenti, così da creare la condizione necessaria ed imprescindibile per esaurire la richiesta di un più valido Istituto Universitario ».

E vengo al documento più significativo, e tanto più degno di considerazione in quanto non è la voce delle categorie interessate, ma dei maestri. Il prof. Cassinis, direttore del Politecnico di Milano, ci ha inviato un documento accompagnato dalla seguente lettera. « Ho il piacere di trasmettere alla S.V. copia di alcuni documenti e voti espressi da questo Politecnico in relazione alle questioni connesse al ripristino dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale ».

Il documento ha il seguente titolo: « Voti e risoluzioni delle Autorità accademiche del Politecnico di Milano in merito alle modalità del ripristino degli esami di Stato per le abilitazioni professionali ».

Ecco il testo della lettera inviata dal prof. Cassinis al Ministro della pubblica istruzione il 23 dicembre 1954: « Nell'attesa che i Consigli di facoltà di questo Politecnico esprimano il loro parere ufficiale in merito alle modalità del ripristino degli Esami di Stato per le abilitazioni professionali ho il dovere di comunicarti la mia personale opinione sull'argomento, che però so essere condivisa da tutti i colleghi del Politecnico di Milano e anche da molti di altre sedi:

1) Quattro o cinque anni fa, in previsione del ripristino dei detti esami, le nostre Facoltà modificarono la struttura degli esami di laurea in modo da renderla quasi uguale a quella che era la struttura degli esami di Stato immediatamente prima della guerra. Ed inoltre inclusero nelle Commissioni esaminatrici dei rappresentanti della professione designati dai Consigli degli Ordini degli ingegneri e degli architetti.

2) Si pensava che un simile indirizzo potesse essere adottato in generale, se del caso con qualche lieve modificazione, in modo da evita-

re ai neolaureati un secondo esame che costituiva per loro una pura formalità, accoppiata, però, a fastidi e spese non trascurabili, mentre rappresentava una sensibile, ma inutile, perdita di tempo per le Commissioni esaminatrici.

Infatti, a distanza di due o tre mesi dalla laurea nessun candidato può dare prova di « pratica » professionale superiore a quella che ha quando termina gli studi: si possono solo saggiare le sue attitudini nei diversi campi dell'esercizio della professione.

Se l'esame di laurea, invece di essere del classico tipo basato sulla redazione e discussione di una « tesi », senza particolare interesse neanche accademico per la generalità di coloro che devono avviarsi alle professioni, è basato — come già l'esame di Stato — sulla risoluzione di temi e redazione di progetti assegnati dalla Commissione e svolti sotto la sorveglianza della stessa, e sulla corrispondente discussione orale, esso deve certo risultare bene idoneo allo scopo.

3) Ed infatti, la nuova organizzazione degli esami di laurea si è dimostrata del tutto soddisfacente per chi deve giudicare e utile per i giovani e noi non intendiamo certo tornare all'antico sistema il quale presentava molti inconvenienti e non rispondeva allo spirito che deve animare i nostri studi in quest'epoca di intenso sviluppo della tecnica.

D'altra parte ci pare che il disposto della Costituzione della Repubblica circa gli esami di Stato possa essere benissimo osservato anche accoppiando questi agli esami di laurea, purchè lo Stato si garantisca — se crede — un controllo attraverso opportuna costituzione delle Commissioni giudicatrici.

Queste idee, che io ho sostenuto nel Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione quando a quel consesso il Ministro ha chiesto un parere sulle modalità del ripristino degli esami di Stato, hanno ottenuto l'approvazione di circa la metà dei Membri del Consiglio, ma la maggioranza ha ritenuto più conveniente conservare separate le due prove.

E quindi, per il momento non insisto su questo punto, sul quale però credo che le Facoltà di Ingegneria e di Architettura, e probabilmente qualche altra, abbiano il proposito

di ritornare in un prossimo avvenire, partendo anche dal concetto che non è nè necessario nè utile adottare le stesse modalità per ordini di studi e per tipi di professioni aventi caratteristiche e finalità differenti ».

Quale relatore ho il dovere di dichiarare che l'esame di Stato così come è disciplinato dalla legge vigente non sarebbe altro che un duplicato dell'esame di laurea. D'altra parte abbiamo maestri di grande esperienza, come quelli del Politecnico di Milano, che propongono un abbinamento tra l'esame di Stato e quello di laurea. In favore di questa tesi, vi sarebbero altri documenti che tralascio perchè credo che quelli che ho citato siano sufficienti.

Desidero anche aggiungere che l'Università è stata sempre definita come l'Istituto che ha per scopo il progresso della scienza e la preparazione all'esercizio degli uffici e delle professioni. Le caratteristiche principali dell'insegnamento universitario, secondo concorde ed unanime parere, sancito peraltro nella stessa nostra legislazione, sono: 1^o) fisionomia d'insegnamento speciale, cioè limitato ad un determinato settore della scienza, in antitesi all'insegnamento secondario che fornisce sempre una preparazione generale, anche quando assume un determinato orientamento; 2^o) il fatto che presuppone nei giovani a cui è diretto, una preparazione generale già compiuta nei precedenti cicli di studi; 3^o) il duplice fine scientifico e professionale che persegue, cioè l'incremento della cultura e la preparazione professionale.

Colui che ha istituito in Italia l'esame di Stato aveva altri motivi, ma ormai date le garanzie e la struttura sia delle Università statali che delle Università libere, l'esame di Stato non ha più una giustificazione di controllo, concetto che, oltre che inutile fatica, suona anche, come ho detto, sfiducia agli Istituti universitari.

A mio avviso, al momento della conclusione dei loro studi, gli studenti debbono, senza ulteriori tirocinii, essere esaminati sia per vagliare la loro maturità scientifica che la loro maturità professionale. Esame di laurea ed esame di Stato possono e debbono essere abbinati: cioè l'esame di laurea è anche esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio profes-

sionale. Del resto è assurda ogni distinzione tra teoria e pratica, e priva di ogni fondamento logico una distinzione tra esami scientifici ed esami professionali, sì che inevitabilmente ove si continuasse secondo il vigente ordinamento, l'esame di Stato sarebbe sempre una inutile ripetizione dell'esame di laurea. Se si innovasse nel senso da me indicato, alle Commissioni esaminatrici di laurea dovrebbero essere chiamati, quali componenti, anche i rappresentanti degli ordini professionali, che già godono di tale diritto per gli esami di Stato propriamente detti.

Una volta ammesso tale principio, sarebbe necessario, per unicità di criteri legislativi e per ossequio a un principio di giustizia e allo stesso spirito e lettera della norma costituzionale (la quale non fa distinzione tra laureati) applicare una medesima disciplina ai laureati delle facoltà che normalmente avviano all'insegnamento (per esempio: facoltà di scienze fisiche matematiche e naturali, e facoltà di lettere e filosofia) e ai laureati della facoltà di giurisprudenza.

L'esame di laurea per tutte le facoltà universitarie verrebbe così ad attribuire ad un tempo ai candidati il titolo di dottore e il diploma all'esercizio professionale o abilitazione all'insegnamento.

Questo sistema deve essere anche applicato alle università libere, le quali oggi godono degli stessi diritti e hanno gli stessi doveri delle università statali. Dato il nostro ordinamento non è da temere che le nostre università libere non diano sicura garanzia di efficienza e serenità. È noto, infatti, che i professori titolari delle università libere sono tutti vincitori di concorsi nazionali banditi dallo Stato; e che hanno conseguito la libera docenza su giudizio di commissioni nominate dal Ministro della pubblica istruzione; che i professori titolari possono essere trasferiti nelle università statali; e che di tali docenti lo Stato sempre è servito per la composizione di Commissioni di concorsi per le Scuole Medie e per gli esami di Stato della istruzione secondaria.

Sono certo che l'adozione del sistema da me delineato influirebbe notevolmente a migliorare la serietà degli studi in quanto gli studenti, sapendo che, appena conseguita la laurea,

potrebbero esercitare la professione e che il voto di laurea è anche voto di abilitazione, porrebbero il massimo impegno nei corsi universitari. Altro innegabile vantaggio sarebbe che i professori universitari già distratti spesso per concorsi di ogni tipo e dagli esami speciali universitari, non sarebbero chiamati annualmente per un altro tipo di esame che interromperebbe per molte settimane la loro attività scientifica e didattica.

Naturalmente se il mio voto sarà accolto dalla Commissione, tutte le Facoltà si interesserebbero a modificare l'ordinamento didattico per renderlo idoneo al nuovo compito e alla maggiore responsabilità che graverebbe sulle Università italiane. Peraltro ritengo che se questo disegno di legge venisse approvato senza modificazioni si renderebbe un cattivo servizio al Paese, agli studenti italiani, alla Scuola tutta.

PRESIDENTE. Mentre ringrazio il senatore Giardina della sua relazione desidero però richiamare l'attenzione della Commissione sul testo dell'articolo 33 della Costituzione a cui il relatore ha fatto riferimento; al quinto comma esso recita: « È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi delle scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale ».

LAMBERTI. Vorrei parlare sull'ordine dei lavori. Ho seguito con estremo interesse quello che ha detto l'onorevole relatore. Debbo rilevare però che l'orientamento che egli manifesta sposta talmente l'impostazione del disegno di legge sottoposto al nostro esame da rendere opportuno l'aggiornamento della discussione del disegno di legge stesso. Sarebbe augurabile che i membri della Commissione potessero avere una breve relazione scritta per studiare fino a che punto nell'impostazione del relatore esiste un problema di ordine costituzionale.

BANFI. Poiché la relazione del senatore Giardina ha posto un problema più generale di quello che forma oggetto del disegno di legge, a me pare che prima di affrontare il problema di carattere generale così come egli lo

ha posto, vada discusso e votato questo disegno di legge che si limita a regolarizzare la attuale situazione.

Dopo che più volte abbiamo rimproverato al Governo di aver tardato per lungo tempo nella presentazione del disegno di legge e di essere ricorso a metodi dilatori, non credo che debba essere ora proprio la 6^a Commissione del Senato a rimandare di nuovo la discussione del disegno di legge. È vero che la relazione del senatore Giardina ci mette di fronte ad un problema molto più vasto, ma esso riguarda tutta la organizzazione dell'insegnamento universitario.

Le proposte del senatore Giardina potranno formare semmai l'oggetto di un progetto di legge che riguardi la riforma generale dell'insegnamento universitario e che dovrebbe essere perciò discusso separatamente dal disegno di legge oggi al nostro esame che pone semplicemente fine ad una situazione provvisoria. Perciò sarei del parere di non rinviare la discussione di questo disegno di legge *sine die*.

CONDORELLI. Sostanzialmente concordo con il senatore Banfi.

Il problema posto dal collega Giardina è problema di ampio respiro, problema che indubbiamente va affrontato, purchè lo si inquadrerà nell'ordinamento generale degli studi universitari. Ritengo che questi studi possano senz'altro essere avviati e mi auguro che il senatore Giardina voglia perseverare nella ricerca di una soluzione.

Indubbiamente, se si potesse trovare un sistema più sbrigativo, evitando di torturare gli studenti con duplicazioni di esami, sarebbe una ottima cosa. Ma credo che un lungo rinvio non sia necessario. Il dilemma infatti è questo: o approviamo la legge così come è, e allora possiamo arrivare ben presto ad una decisione, o affrontiamo tutti i problemi di fondo in questa sede e allora ritengo che la decisione sarebbe ritardata di parecchi mesi.

Se vi sono ragioni che possono consigliare il rinvio dell'esame di questo disegno di legge, ve ne sono però altre che consigliano di accelerarne l'approvazione. Indubbiamente questo disegno di legge è meglio di niente.

Conosciamo tutti il trambusto che gli esami di Stato provocano nelle Università. Non c'è dubbio però, che questi ragazzi, in questo modo, all'indomani della laurea, continuano a studiare, frequentando intensamente, e questo non è male. Si tratta di sei mesi, ma badate che in questi sei mesi i giovani laureati finiscono col fare molto più di quanto non abbiano fatto durante i corsi universitari. I giovani laureati in medicina vivono la loro giornata nelle cliniche, e questo non è un male. Lo stesso può dirsi anche per gli altri laureati.

Noi maestri diciamo che la laurea è l'inizio degli studi, che la laurea non dà che gli strumenti per studiare. Non so quanto questi nostri insegnamenti siano seguiti in pratica. Ma certo è che un ordinamento quale quello previsto da questa legge mette i laureati nella necessità di continuare a studiare. Si crea del resto un parallelismo con l'esame di Stato per i laureati in giurisprudenza, i quali, per un anno, debbono accentrare la loro attenzione sulle materie professionali. Lo stesso dicasi per i laureati in lettere.

In sostanza, pur non negando che la legge possa essere migliorata, vorrei che non si finisse, per amore del meglio, col respingere il buono che c'è nell'antico sistema.

PRESIDENTE. Ho il dovere di ricordare alla Commissione, che in data abbastanza recente, la Commissione stessa, pur accordando l'abilitazione provvisoria a quanti hanno conseguito la laurea nell'ultimo anno accademico, ha voluto affermare ancora una volta il principio dell'esame professionale di Stato.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. Le mie idee non coincidono perfettamente con quelle dell'amico Condorelli. Perché si stabilì l'esame di Stato? Perché la riforma Gentile era tale che, come ha accennato il senatore Giardina, consentiva allo studente di scegliere un gran numero di materie facoltative nel corso degli studi universitari. Faccio il caso della medicina che, evidentemente, conosco meglio. Lo studente era obbligato a sostenere 24 esami, ma poteva scegliere tra un gran numero di materie facoltative e naturalmente sceglieva quelle dove sapeva che il professore era più

mite o dove la materia era più facile, qualche volta la materia per la quale sentiva un particolare trasporto. Da ciò derivava che i professori incaricati di materie facoltative largheggiavano sempre più nelle votazioni per attirare alla loro scuola quanti più studenti fosse possibile. Questa è stata la ragione che indusse lo stesso riformatore Gentile a porre una garanzia perchè vi erano, ad esempio, troppi laureati in medicina che non avevano sostenuto l'esame di clinica medica o di anatomia patologica. Di qui la necessità di un esame di Stato, che dimostrasse le capacità professionali dello studente, sia pure in senso relativo.

Oggi peraltro i corsi universitari sono stati riformati ed è venuta a cadere la necessità dell'esame di Stato. C'è però l'articolo 33 della Costituzione che pone l'obbligo dell'esame di Stato ed evidentemente non possiamo fare cosa contraria alla Costituzione. Ma la proposta del senatore Giardina cerca appunto di conciliare la norma costituzionale con la necessità di evitare il trambusto che gli esami di Stato recano agli istituti universitari. Il senatore Giardina propone in sostanza di far coincidere l'esame di laurea con l'esame di Stato, ponendo naturalmente le necessarie garanzie che un esame di Stato deve avere, cioè l'immissione di elementi caratteristicamente professionali nelle Commissioni di esame. La proposta mi pare possa essere presa in considerazione, anche perchè non dobbiamo dimenticare la notevole spesa che graverebbe sullo Stato e quella notevolissima che graverebbe sui singoli candidati qualora l'esame di Stato fosse ripristinato nella sua figura precedente. Si tratta di risiedere per mesi e mesi in altra città, quindi si tratta di spendere somme notevoli per il solo soggiorno, a parte le tasse. Concludo, perciò, dichiarandomi favorevole alle proposte del senatore Giardina.

PRESIDENTE. Vorrei richiamare ancora una volta, senatore Paolucci, l'attenzione sua e dei colleghi sulla necessità di discutere il disegno di legge sottoposto al nostro esame, evitando di fare invece una deliberazione su argomenti che potranno formare oggetto di una discussione molto più ampia, ma da farsi in separata sede. Dobbiamo, in sostanza, decidere

se approvare o respingere il disegno di legge che oggi è in discussione.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Intendo riferirmi esclusivamente alla pregiudiziale posta circa l'opportunità di discutere adesso o di rinviare la discussione per approfondire ulteriormente il problema.

Mi permetterei di ricordare che nel disegno di legge c'è una parte forse superflua, quella che ripristina l'esame di Stato, perchè c'è già una legge vigente in tal senso e basterebbe bandire l'esame di Stato; ma c'è un altro aspetto più delicato ed urgente, ed è quello di stabilire una volta per sempre cosa dobbiamo fare delle abilitazioni provvisorie concesse nel corso di questi ultimi anni. Evidentemente una regolarizzazione bisognerà darla perchè, se anche si entrasse nell'ordine di idee proposto dal senatore Giardina, non si potrebbe certo sostenere che gli esami di laurea fatti fino ad ora diano le garanzie cui ha fatto cenno il senatore Giardina come garanzie necessarie, perchè

l'esame di laurea possa essere al tempo stesso esame di Stato.

Pertanto vorrei prospettare alla Commissione la necessità di decidere almeno su questa parte del disegno di legge. Il Governo lo ha presentato fin dal gennaio scorso, oltre un anno fa: la Camera lo ha trattenuto a lungo ma mi sembrerebbe cosa utile arrivare comunque ad una decisione su questo punto anche se si volesse lasciare impregiudicata la soluzione delle altre questioni.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato comunque ad altra seduta, per consentire un più attento esame delle proposte avanzate dal senatore Giardina nella sua relazione.

La seduta termina alle ore 11,25.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.